



# L'Ospedale protegge i **DATI PERSONALI**


Non è questa la prima volta che su newsletter si affronta il tema della riservatezza che come Ospedale siamo chiamati a garantire sia all'interno che all'esterno delle nostre "mura", anche virtuali. Nel notiziario n. 1 del 2001 uscì un breve articolo che titolava "Parliamo di Privacy in Ospedale"; quelle righe, che pure conservano un loro intrinseco valore giuridico e divulgativo, rilette oggi testimoniano, nel loro teoricismo un po' schematico, lo spirito con il quale il complesso normativo che alla fine del 1996 ha introdotto nella realtà produttiva del paese il corpus concettuale della Privacy, corpus di impronta tipicamente anglosassone, è stato accolto.

Risparmio le suggestioni sociologiche, storiche politiche e psicologiche che sono promanate, anche in dottrina, dalla evidente difficoltà di calare in un modello comportamentale -singolo o associato- come quello italiano una norma di portata vasta, articolata ed intersettoriale come quella che dal 1996 ad oggi tutti chiamiamo la Legge sulla privacy; una legge che erompe nel sistema produttivo introducendo principi, alcuni dei quali non nuovi, la cui inosservanza crea responsabilità immediate e precise.

In verità ciò che il legislatore, con tutti i mezzi di cui disponeva (e certamente li ha utilizzati tutti in modo convincente) ha voluto introdurre nell'ordinamento, nella cultura e nel comportamento era la nozione di un nuovo diritto ovvero il diritto al riconoscimento ed al rispetto della dignità e della libertà della persona. La protezione dei dati e delle informazioni che si riferiscono alla persona, dunque, è intesa come espressione del rispetto di tale diritto, nella forma e nella sostanza. Questo diritto è riconosciuto a tutti persone fisiche

e persone giuridiche ed è ricondotto inequivocabilmente tra quelli fondamentali e costituzionalmente garantiti dalla società civile. In altre parole è dunque un nuovo diritto che ontologicamente presuppone l'esistenza di un bene personale, meritevole della massima attenzione. Con il Testo Unico del giugno 2003 o Decreto Legislativo n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" è stata condotta a termine una ulteriore operazione. In un unico contenitore è stata riunita l'abbondante produzione normativa dedicata alla riservatezza e al trattamento dei dati dal 1996, anno di promulgazione della legge 675, in avanti. Dunque oggi non dobbiamo più orientarci in una moltitudine di provvedimenti successivi che in quasi sette anni di vita avevano raggiunto la cifra di 14, più una serie di singole norme sparse qua e là. Oggi, finalmente ci si può riferire ad un'unica fonte: il Codice, ispirato anche a sfortire disposizioni che nel tempo si sono rivelate ridondanti, a semplificare gli adempimenti fondamentali ad ampliare il concetto di finalità di interesse pubblico anche ai trattamenti che sono posti in essere per una corretta e regolare gestione dell'attività degli organismi sanitari.

Il nuovo Codice, nel suo complesso, supera anche il tecnicismo della precedente normativa i cui elementi fondamentali, soprattutto quelli di definizione e di principio, tuttavia rimangono confermati; nel 2003 il legislatore mantenendone l'impianto logico e culturale di fondo, sembra aver innalzato la prospettiva di interesse concentrando l'attenzione ai macro sistemi informativi, alla loro vita ad alle nascenti loro relazioni. Ciò alla luce dell'esperienza maturata nell'attività



## L'Ospedale protegge i **DATI PERSONALI**

giurisprudenziale svolta dall'Autority e nella consapevolezza delle intrinseche potenzialità dei sistemi informativi viste quasi come vere e proprie "centrali di rischi".

A queste il legislatore oppone il singolo non tanto e non solo quale detentore di speciali e nuovi diritti ma come portatore di "dignità", concetto di portata profonda al quale qualsiasi Organizzazione nel suo agire, deve ineludibilmente adeguarsi. Sintomatica nella sua semplicità è l'indicazione secondo la quale la cartella clinica del paziente oltre che esaudire le ormai note condizioni di regolarità propria, deve anche essere leggibile; quando ciò non dovesse avvenire l'Azienda è intimata a provvedervi con mezzi specifici, mirati rapidi e risolutivi del problema.

Il Codice, arditamente, prevede anche indicazioni che influiscono espressamente sulla organizzazione interna di reparti e servizi; le prestazioni devono essere fornite con modalità compatibili con il rispetto per le persone, quando si possa e soprattutto nelle aree più esposte all'incontrollato accesso del pubblico, la priorità delle prestazioni

dovrà esulare dal dato nominativo (chiamata per numero e non nominale), nei luoghi e nelle procedure di prenotazione deve essere istituita adeguata distanza di cortesia, dovranno essere previsti luoghi nei quali i cittadini possano fornire e ricevere notizie sul proprio stato di salute senza che estranei possano impropriamente od involontariamente intervenire, i cittadini hanno il diritto di ricevere le informazioni circa il proprio stato di salute da personale titolato e preposto.

Altro punto cardine del Codice, che opportunamente per il mondo sanitario introduce semplificazioni procedurali di non lieve portata, è il disegno di un "patto" che in virtù di Informativa, Consenso e Diritto di accesso, si viene a stabilire tra il singolo utente e l'Azienda che raccoglie, elabora, organizza trasforma e conserva le informazioni che lo riguardano e per questa loro caratteristica, gli appartengono. Il paziente, il cittadino, l'utente -

per la legge è l'interessato- deve conoscere sempre, anche per sommi e fondamentali capi, in che modo le informazioni che lo riguardano e nella nostra realtà spesso appartengono alla sfera più intima e delicata della sua vita, sono conservate, a chi vengono date se questo accade, chi può averne conoscenza anche indiretta e per quali motivi. Il cittadino inoltre, può, voler approfondire o capire meglio i termini di questo "patto", in altre parole può entrare a pieno titolo e con proprio punto di vista, interesse o necessità nel "contrattare" l'utilizzo delle notizie che lo riguardano.

La nostra Azienda ha adempiuto agli obblighi normativi fin dal 1997 attraverso provvedimenti ed azioni di varia natura ed incisività organizzativa che ormai tutti conoscono e che sono resi alla conoscenza degli operatori tramite pubblicazione sulla INTRANET aziendale.

E' importante tuttavia che tale trattazione provvedimentale non ci porti ad abbassare il livello di attenzione alla materia: l'incremento nell'utilizzo delle tecnologie - inimmaginabile nel 1997 - che abbiamo conosciuto ci impone un continuo lavoro di revisione interna per mantenere adeguati i livelli di protezione.

Sia il legislatore che l'Autority per la Privacy, a fronte di una applicazione solo formale della norma stessa, hanno promosso con sempre maggior decisione una posizione propositiva e garantista dell'interesse sostanziale ponendo al centro dell'attenzione la persona, l'invulnerabilità della sua sfera privata, il suo diritto a non essere confuso nella moltitudine o mercificato.

Molti punti del nuovo Codice sono certamente significativi per capire come un'Azienda Sanitaria possa lavorare senza intralci di natura meramente burocratica. Tuttavia appare chiarissimo che il fine di questa Legge, che pure non è di facile applicazione, è comunque la tutela di noi cittadini anche quando siamo utenti dei servizi sanitari. Per arrivare a questo risultato serve l'attenzione, la sensibilità e la propositività di tutti. Colgo l'occasione inoltre per ricordare che il Decreto Legislativo 196 del 30.6.2003 è pubblicato in forma integrale in INTRANET allo spazio dedicato alla Privacy, cui si accede anche dalla home page.

a cura di:

**Dr.ssa Marina Ferrari** Coordinatrice Gruppo Privacy

